

**AMBIENTE E LAVORO 2021**  
**PRESENTAZIONE DELLE NUOVE LINEE D'INDIRIZZO PER**  
**L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE ATTREZZATURE**  
**EMANATE DAL COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI**

**BOLOGNA, FIERA**  
**SALA MOZART - 2 DICEMBRE 2021**

**Il ruolo delle Regioni nella sorveglianza del mercato**  
**Linee d'indirizzo sulla sorveglianza delle macchine**

Ing. Pierpaolo Neri – Direttore Unità Operativa Complessa

Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica - Azienda della USL Romagna

Gruppo di lavoro “Macchine e Impianti”

Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome

# Argomenti

2


- **Attrezzature per manifestazioni di spettacolo e per intrattenimento**
- **Segnalazione di presunta non conformità di macchine all'Autorità di Sorveglianza del mercato**

- Nelle manifestazioni di spettacolo sono utilizzate diverse tipologie di attrezzature di lavoro (**attrezzature scenotecniche**) durante le fasi di allestimento/disallestimento e durante le rappresentazioni
- Come inquadrare tali attrezzature di lavoro nel contesto normativo attuale
- **Macchine scenotecniche:** paranchi, argani ed accessori di sollevamento, piattaforme a spostamento orizzontale/verticale/girevole, etc.
- **Apparecchi scenotecnici:** proiettori video di ogni tipologia, sistemi di diffusione audio, video etc.

# Attrezzature per manifestazioni di spettacolo e per intrattenimento

4

## □ Immagine fonte INAIL



- Prendiamo in esame le **macchine scenotecniche**, destinate alla movimentazione del palco, delle strutture di ausilio e dei materiali scenografici che, **generalmente, sono destinate a mantenere in quota o movimentare carichi o gli artisti in scena**
- Le attrezzature, se utilizzate **per spostare o mantenere sospesi carichi o altro sul palco e per lo spettacolo**, si configurano “normali attrezzature di lavoro” seppur con un impiego peculiare e devono essere oggetto di specifica valutazione dei rischi
- Le attrezzature, quando utilizzate **per spostare gli artisti sul palco**, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva macchine - Direttiva 2006/42/CE D.Lgs. 17/2010 art.2 comma 1 lett. I, in quanto **“prodotti adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni”**

- Il principale riferimento legislativo attualmente vigente per l'immissione sul mercato di macchine scenotecniche, in linea generale, resta comunque il **D.Lgs.17/2010**, che ha recepito la Direttiva macchine 2006/42/CE
- **Fanno appunto eccezione le “macchine adibite allo spostamento degli artisti durante le rappresentazioni”** (piattaforme, tapis roulant, voli di artisti, etc.); tale interpretazione è coerente con quanto contenuto nella **Guida della Commissione Europea alla Direttiva 2006/42/CE**, “...i requisiti della direttiva potrebbero essere incompatibili con la funzione artistica dell’attrezzatura...”.

- <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9202/attachments/1/translations/it/renditions/native>

Guida all'applicazione della direttiva "macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010


### **§62 *Macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni***

L'esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) riguarda le macchine adibite al trasporto di artisti durante le rappresentazioni. Tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione della direttiva macchine e della direttiva ascensori 95/16/CE, in quanto i requisiti di dette normative potrebbero essere incompatibili con la funzione artistica delle attrezzature – cfr. §151: commenti sull'articolo 24.

- **L'esclusione (non applicazione della Direttiva), non vale per le macchine destinate** esclusivamente a spostare elementi quali, ad esempio, scenografie o luci, oppure per le macchine destinate allo **spostamento di persone diverse dagli artisti come, ad esempio, i tecnici**
- **L'esclusione riguarda in ogni caso solo la “rappresentazione scenica”** non si estende alle altre attrezzature, ad esempio scale mobili o gli ascensori destinati allo spostamento di persone nei teatri o in altre sedi di spettacoli a fini non direttamente collegati all'esecuzione della rappresentazione; tali attrezzature sono oggetto della direttiva ascensori o della direttiva macchine e/o di altre direttive di prodotti pertinenti



- Quindi, le macchine destinate dal fabbricante al sollevamento/spostamento artisti durante lo spettacolo, pertanto, non devono rispettare le procedure previste dalla Direttiva 2006/42/CE né quindi recare la marcatura CE (eventualmente possono avere marcature per altre Direttive)



- Tali attrezzature per sollevare/movimentare artisti non devono avere documentazione?
- Devono essere accompagnate (art. 71 c.4 lett. a) punto 2, D.Lgs.81/08 da un **manuale che descriva limiti e condizioni di utilizzo**
- Non esiste una direttiva specifica di prodotto che definisca i requisiti essenziali di sicurezza di queste attrezzature destinate allo spostamento di artisti e, quindi, **non potendo esistere un “vuoto” sulla tutela dei lavoratori per un principio giuridico cardine generale, in base all’art. 70 comma 2, devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato V al D.Lgs.81/08**

- Il principio generale che informa l'art. 71 del D.Lgs.81/08 è l'adozione di attrezzature **in base alle destinazioni d'uso** per le quali sono state progettate e realizzate ed impone la valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta
- Il punto 3.1.4 dell'allegato VI (rif. art. 71 comma 3) ha tuttavia però previsto la possibilità, **a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine**
- E per il sollevamento/trasporto di artisti durante gli spettacoli?
- **Nel caso esistano** attrezzature costruite per il sollevamento e trasporto di persone con dimensioni e prestazioni tali da essere idonee all'utilizzo specifico, la scelta del datore di lavoro deve ricadere **prioritariamente su queste**

- Qualora, invece, sul mercato **non esistano** attrezzature idonee, **a titolo eccezionale**, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano adeguate e vengano adottate misure conformi a disposizioni di buona tecnica
- Parere Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del D.Lgs.81/08 diffuso da Circolare del Ministero del Lavoro n. 3326 del 10 febbraio 2011, **ha chiarito che il termine “a titolo eccezionale”** possa trovare applicazione nei casi seguenti:
  - quando si tratti di operare in **situazioni di emergenza**

- per attività la cui **esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo**, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo **le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza**
- Il Datore di lavoro (chi è in questo caso? Artista è un lav. aut.!) deve valutare se sussistano le condizioni di eccezionalità previste dal legislatore (rif. Circolare del Ministero) e stabilire se sul mercato siano disponibili prodotti che soddisfino le esigenze operative con condizioni di sicurezza adeguate

- Attualmente sono disponibili molte attrezzature specifiche destinate al sollevamento e alla movimentazione di artisti, **per cui non è possibile ricorrere di norma ad attrezzature destinate al sollevamento materiali per la movimentazione di artisti**, non sussistendo la condizione individuata dalla Circolare ministeriale, **se non in casi davvero specifici**



- **Esclusa la peculiarità del sollevamento/movimentazione artisti in scena, i requisiti di sicurezza**, ai quali le attrezzature di lavoro – comprese le macchine scenotecniche - devono essere conformi, dipendono dalla loro funzione, tipologia e data di immissione sul mercato o messa in servizio
- L'articolo 70 D.Lgs.81 /2008 è il riferimento giuridico:
  - direttive di prodotto applicabili al momento della immissione sul mercato e/o messa in servizio
  - In assenza di queste, Allegato V del D.Lgs.81 /2008

- **Esistono altre attrezzature di lavoro escluse** dal campo di applicazione della Direttiva 2006/42/Ce - D.Lgs.17/2010 sono quelle costituite dai prodotti elettrici ed elettronici in quanto rientranti nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, recepita con D.Lgs.86/2016
- Tali attrezzature escluse della Direttiva Macchine, **hanno impiego frequente nel campo spettacoli:** ad esempio, degli apparecchi scenotecnici (apparecchiature audio e video, etc.), delle apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, delle apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione e dei motori elettrici etc.



## Attrezzature per manifestazioni di spettacolo e per intrattenimento

17

- Per le macchine scenotecniche per le quali non trovano applicazione il D.lgs. 17/10 o il DPR 459/96 o altre Direttive di prodotto, la sintesi dei riferimenti normativo è


Tipo attrezzatura	ante 21/09/96 31/12/96	periodo intermedio	post 29/12/09 06/03/10
Macchine scenotecn. spostam. artisti durante spettacolo	<b>All. V D.Lgs.81/08 e Direttive di prodotto specifiche eventualmente applicabili in base alla tipologia</b>		
Macchine scenotecn. non spostam. artisti durante spettacolo	All. V D.Lgs.81/08 Paranchi e argani DM 12/09/1959	DPR 459/1996 (Direttiva Macchine 98/37/CE)	D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine 2006/42/CE)

- **Macchine e quasi macchine assemblate in configurazioni multiple: argani e paranchi**



- **Macchine e quasi macchine assemblate in configurazioni multiple**
- **Argano/paranco:** in ambito scenotecnico, è un apparecchio di sollevamento per operazioni di sollevamento di apparecchi scenotecnici e strutture di ausilio e degli elementi della copertura e del ring di americane con azionamento elettrico o manuale; normalmente ha fune metallica (una o più)/catena sullo stesso tamburo; **è installato singolarmente o in configurazioni multiple**

immagine da pubblicazione INAIL



- Una delle principali esigenze è la necessità di avere a disposizione attrezzature di lavoro versatili dal punto di vista del numero di elementi di cui constano
- Argani/Paranchi destinati al sollevamento di strutture e di apparecchi scenotecnici: **si presenta la necessità di collegare tra di loro queste attrezzature e sollevamento in numero variabile**, in funzione delle specifiche esigenze dell'ambiente che si sta attrezzando
- **Per garantire questa modularità** (possibilità di collegare tra di loro in parallelo più argani/paranchi, utilizzandoli come costituissero una sola macchina) **è necessario che al momento dell'immissione sul mercato**, e quindi poi della scelta da parte dei datori di lavoro, questi paranchi **presentino specifiche caratteristiche**

- Argani/Paranchi:
  - **immessi sul mercato come quasi macchine**, accompagnati da dichiarazione d'incorporazione e istruzioni di assemblaggio: non possono essere messi in servizio finché non sono stati dichiarati conformi alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE ovvero non è stata dichiarata la conformità alla Direttiva dell'insieme in cui il paranco è inserito; **come quasi-macchine tali prodotti non devono risultare pronti per funzionare**, ma devono necessitare di una ulteriore fase di installazione
  - **immessi sul mercato come macchine** con dichiarazione CE di conformità, riportano la marcatura CE e sono accompagnati da istruzioni che ne individuano la destinazione d'uso e le modalità di installazione (sono già utilizzabili)

- Più organi/paranchi collegati funzionalmente tra di loro con un medesimo sistema di comando e una funzione comune (insieme ai sensi della Direttiva macchine):
  - **Caso 1** - Se organi/paranchi sono immessi sul mercato come quasi macchine è necessario che **all'atto della realizzazione dell'insieme, ottenuto collegando tra di loro diverse unità di sollevamento, sia redatta una dichiarazione CE di conformità dell'insieme**, che lo stesso venga marcato CE e che sia redatto un manuale di istruzioni che riporti una descrizione dell'insieme e dell'uso previsto

- **Caso 2** - se argani/paranchi collegati sono immessi sul mercato come macchine, è necessario verificare le istruzioni del fabbricante:
  - **2.1** Se i paranchi sono stati immessi sul mercato per lavorare sia in modo indipendente sia collegati tra di loro solidalmente, è sufficiente seguire le istruzioni delle macchine per realizzare un insieme conforme alla direttiva macchine, non serve nuova immissione sul mercato e certificazione CE; i paranchi possono essere utilizzati anche in modo indipendente senza altre procedure, in quanto già previsto dal fabbricante
  - **2.2** Se i paranchi sono stati immessi sul mercato per operare solo in modo indipendente e necessita collegarne più unità per una funzione comune, si configura una nuova immissione sul mercato del prodotto e una nuova marcatura CE (meglio se apposta su un elemento sempre presente nelle possibili combinazioni realizzabili ad es. il sistema di comando) con rilascio di nuova dichiarazione CE di conformità e istruzioni

- **Attrezzature specifiche per parchi giochi e/o divertimento**
- Sono escluse dalla direttiva 2006/42/CE - D.Lgs.17/2010 art. 2 comma 1 lett.b)



Ing. Pierpaolo Neri - Gruppo Macchine e Impianti



- Queste attrezzature viaggianti sono messe in servizio, seguendo l'apposita **procedura prevista per gli spettacoli viaggianti, di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007**, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Interno “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”



## Attrezzature per manifestazioni di spettacolo e per intrattenimento

26

- Una tipologia emersa negli ultimi anni ha creato problemi applicativi, alcuni dei quali non del tutto risolti: piattaforma aerea per drink/ristorazione



- Qualche elemento chiaro può tuttavia essere definito

- Tema importante è quello della **tutela del personale**
- **A bordo** di queste attrezzature opera personale dipendente o ad esso equiparato e, pertanto, **primo elemento di chiarezza**, si applicano i precetti del D.Lgs.81/08 (spesso si tratta di appalti e/o sub-appalti)
- L'attività è realizzata con una attrezzatura che permette di realizzare il **processo produttivo, ovvero, offrire e consumare un aperitivo o un pasto in quota**; prevedendosi la presenza di lavoratori dipendenti, si può comunque ritenere pertanto applicabile il Titolo III del D.Lgs.81/08 e il relativo Allegato V del medesimo Decreto

- Attrezzatura di intrattenimento in quota di persone per aperitivi, cene e simili **costituita da un apparecchio di sollevamento al quale è collegata una piattaforma** destinata ad ospitare pubblico e personale di servizio (somministrazione di alimenti: quindi cuochi, camerieri o barman)
- Si tratta di un **complesso che include, particolare, l'apparecchio di sollevamento** e permette di realizzare un processo produttivo (che è anche intrattenimento)
- **Secondo elemento di chiarezza**: trattandosi di spettacolo viaggiante **concepito con e per il sollevamento di persone, non ricorrono le condizioni di eccezionalità** di cui al punto 3.1.4 dell'Allegato VI del D.Lgs.81/08, esplicitate nella circolare del MLPS n. 3326 11/02/2011

- In specifico si applicano i punti di cui al punto 4.1 dell'allegato V:
- 4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
  - ....
  - d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati
- Appare evidente **che la sospensione della piattaforma con una sola fune di sollevamento**, anche se in taglia idonea, non sia in grado di evitare che i lavoratori, presenti sulla piattaforma e ad essa vincolati, in caso di guasto della fune portante, non siano esposti ad alcun pericolo

- **La dubbia accettabilità di una sola fune è per altro richiamata anche nella norma armonizzata UNI EN 13814-1 “Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento – Parte 1: Progettazione e fabbricazione”**
- Nella edizione del 2019 della norma, nella sezione dedicata alla descrizione dei requisiti di progetto e costruzione delle strutture delle giostre al punto relativo alla sicurezza dei passeggeri viene chiesta una particolare misura di sicurezza:
  - 5.1.7.4 Sedili
  - ... I sedili sospesi con funi di acciaio o catene a maglie devono avere un sistema di installazione che, **in caso di rottura di 1 delle funi o catene, non comporti una situazione pericolosa (es. ribaltamento del sedile)**

- Trattandosi di spettacolo viaggiante la costruzione e l'impiego devono essere effettuati secondo le indicazioni del Decreto 18/05/2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012 Ministero dell'Interno “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
- Il Decreto stabilisce che, ai fini della sicurezza, tali attività siano conformi alle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità; **definisce inoltre la procedura di registrazione da seguire per l'esercizio dell'attrazione**


- Tale procedura prevede che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, **prima di essere posta in esercizio, sia registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego** dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto e sia munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune
- L'istanza deve essere presentata al comune corredata da:
  - **manuale d'uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio**, al funzionamento e alla manutenzione, in lingua italiana ovvero con traduzione in lingua italiana
  - copia del libretto dell'attività



- Il manuale da produrre - **terzo elemento di chiarezza** - deve quindi riguardare **tutti i componenti dell'attrazione**, e quindi, **oltre all'apparecchio di sollevamento, anche la piattaforma ed altri eventuali accessori**, in quanto l'attività di attrazione è costituita da tutti gli elementi costituenti l'attrazione di spettacolo viaggiante
- Nel caso in cui l'apparecchio di sollevamento sia stato immesso sul mercato dal fabbricante con destinazione d'uso diversa da quella successivamente attribuitagli per realizzare l'attrazione, è necessario verificare quali approntamenti siano stati previsti per il differente utilizzo (**sollevamento cose / sollevamento e stazionamento in quota cose-persone**)

# Segnalazione di presunta non conformità di macchine all'Autorità di Sorv. del mercato

34



- **Iter previsto dall'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 81/08**
- All'esito della valutazione tecnica, condotta dal "Gruppo di lavoro macchine", costituito presso il Mi.S.E. a cui partecipano anche il M.L.P.S., il DIT – INAIL e il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle P.A., la Commissione formula un parere a seguito del quale **il Mi.S.E. emette un provvedimento in relazione alla specifica segnalazione ricevuta**
- Tale provvedimento riporta il parere motivato, **in relazione ai singoli RES segnalati sullo specifico modello**, definito sulla base della documentazione acquisita dal Fabbricante (fascicolo tecnico, specifiche tecniche, controdeduzioni, etc.)

- In riferimento alla segnalazione ricevuta, il provvedimento del Mi.S.E. specifica se i RES segnalati sul modello di macchina esaminato siano stati ritenuti **CONFORMI, NON CONFORMI o RESI CONFORMI**
- **Il provvedimento, viene inviato al Fabbricante e/o al mandatario e, contestualmente, all'OVT competente territorialmente** che ha segnalato la presunta non conformità dell'attrezzatura (o all'OVT competente del territorio del fabbricante in caso di segnalazione da INAIL, ARPA o S.A.), affinché si possa procedere con i successivi provvedimenti di competenza (D.Lgs.81/08)

- **Alcuni elementi di chiarezza specifici sull'iter** relativo alla segnalazione di macchine presunte non conformi, dall'avvio alla conclusione; **prendiamo in esame domande/risposte su alcuni step essenziali:**
  - Avvio dell'iter
  - Macchine immesse sul mercato e/o messe in esercizio prive della marcatura, della Di.Co. CE e delle istruzioni d'uso
  - Esemplari unici
  - Informazione all'OVT
  - Messa in conformità (conformazione) da parte del fabbricante
  - Contestazione del reato al fabbricante e al Datore di lavoro

- **Chi può avviare l'iter di segnalazione** di presunta non conformità di una macchina?
- *D.Lgs.81/08 - art. 70 comma 4 - Gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se constatano che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori **dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente**, presenta una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza: AUSL, INL, INAIL, ARPA, SA...non direttamente aziende, soggetti privati o altri soggetti della sicurezza (RSPP, DL etc.)*

- **Una macchina immessa sul mercato e/o messa in esercizio priva della marcatura, della Di.Co. CE e delle istruzioni d'uso deve essere segnalata all'Autorità di Sorveglianza del Mercato?**
- *Non è necessario effettuare la segnalazione all'Autorità di Sorveglianza del Mercato, in quanto l'art. 70 comma 4 del D.Lgs.81/08, prevede che l'attrezzatura oggetto di segnalazione sia "...stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili..."*
- *Si può, anzi è opportuno, procedere direttamente alla contestazione ex art. 23 al fabbricante (concetto che fa riferimento in generale al soggetto che assume il ruolo di fabbricante – può essere anche l'utilizzatore); non è necessario di norma l'avallo del Mi.S.E.*

- **Una esemplare unico deve essere segnalato?**
- Sì, con l'attuale formulazione dell'art. 70 comma del D.Lgs.81/2008; esso fa riferimento ad immissione sul mercato o messa in servizio e non distingue tra esemplari unico o esemplari di produzione di serie; è pur vero che la sorveglianza di mercato ha senso effettivo solamente su produzioni di serie
- L'Organo segnalante deve adoperarsi, durante l'accertamento, per definire se si tratta di esemplare unico (consultazione siti web, pubblicità aziendali, assunzione di informazioni); tale accertamento ha grande rilievo poiché presso il Mi.S.E. le segnalazioni su esemplari unici hanno un iter semplificato rispetto alle pratiche di segnalazioni di esemplari di produzione in serie, poiché l'unico esemplare da conformare è appunto quello che è stato oggetto di segnalazione



- **Quali informazioni riceve l'OVT dal Mi.S.E. e come si deve attivare?**
- L'Organismo di vigilanza territoriale segnalante riceve dal Mi.S.E. la comunicazione che definisce se la produzione dello specifico modello (esemplare unico o di serie), sia:
  - **non conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES violati e ancora da conformare
  - **reso conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES violati ma già conformata
  - **conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES non violati e nulla da conformare
  - **pratica non valutabile ed archiviata** per segnalazione non congrua, non pertinente

- L'OVT segnalante si attiva con la Procura per comunicare il parere dell'ASM (in specifico se la segnalazione è correlata ad un infortunio per possibili responsabilità del fabbricante)
- Se il fabbricante non ha sede nel territorio dell'OVT, questi trasmette la comunicazione del Mi.S.E. all'OVT (o si attiva in tal senso direttamente la Procura che coordina le indagini in caso di infortunio)
- *Quindi, nei confronti del fabbricante, agisce sempre l'OVT competente per territorio, che sia o meno quello che ha attivato la segnalazione; l'OVT agisce il D.Lgs.17/2010 (Direttiva 2006/42/CE) attraverso il D.Lgs.81/08, sia all'attivazione ex art. 70 comma 4 sia a fine procedimento ex art. 23 per la sanzione penale, all'esito del parere dell'ASM*
- **Il Mi.S.E. e M.L.P.S. possono invece agire il D.Lgs.17/2010 (Direttiva 2006/42/CE anche con propria iniziativa al di fuori dell'art. 70 comma 4 D.Lgs.81/08**

- **non conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES violati e ancora da conformare
  - L'OVT contesta al fabbricante la violazione ex art. 23 del D.Lgs.81/08 secondo la procedura del D.Lgs.758/1994
  - La contestazione si riferisce a tutta la produzione: macchine già immesse sul mercato, macchine in corso di produzione ed esemplare segnalato
  - La prescrizione fa riferimento alla soluzione accettata dalla ASM per la conformazione

- **reso conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES violati ma già conformazione già avvenuta
- l'OVT contesta al fabbricante la violazione ex art. 23 del D.Lgs.81/08 secondo la procedura del D.Lgs.758/1994
- La contestazione, con prescrizione “ora per allora”, si riferisce a tutta la produzione: macchine già immesse sul mercato, macchine in corso di produzione ed esemplare segnalato
- La prescrizione ora per allora (conformazione già fatta) costituisce adempimento ed il contravventore è ammesso al pagamento

- **conforme** rispetto ad uno o più RES segnalati - quindi RES non violati e nulla da conformare
- L'OVT segnalante archivia la pratica e non procede ulteriormente
- **pratica non valutabile** per segnalazione non congrua, segnalazione non pertinente
- L'OVT segnalante archivia la pratica nel caso la segnalazione fosse non pertinente (ad esempio macchina modificata da utilizzatore o altri) e adotta eventuali provvedimenti di competenza verso soggetti diversi dal fabbricante
- L'OVT segnalante, se opportuno, riattiva gli accertamenti ed effettua nuova segnalazione all'ASM, nel caso la segnalazione fosse stata incompleta o errata, tenendo conto delle indicazioni del Mi.S.E.

- **Come deve attivarsi il fabbricante per rendere conforme la sua produzione?**
  - Il fabbricante deve rendere conforme la produzione (in corso e già immessa) alle indicazioni ricevute dal Mi.S.E.; in caso di mancata conformazione il Mi.S.E. può procedere al ritiro dal mercato **(la conformazione è di gran lunga il caso più frequente – rilevante indicatore di esito preventivo positivo e di rilevanza dell'Attività di Sorv. Merc.)**
- **Quale contestazione di illecito è fatta al fabbricante?**
  - La contestazione ex art. 23 D.Lgs.81/08 per aver fabbricato attrezzature di lavoro, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  - La contestazione con verbale ex D.Lgs.758/94 è emessa dall'OVT (coerente con le indicazioni del Mi.S.E. oppure all'esito della conformazione)

- **Quale contestazione di illecito è fatta al Datore di lavoro, anche prima del parere del Mi.S.E.?**
- Il Datore di lavoro, utilizzatore, può essere destinatario, in relazione al singolo esemplare, di contestazioni ex art. 71 per vizio palese o di Disposizione ex art. 10 DPR 520/55 per vizio occulto
- Datore di lavoro e fabbricante possono essere profili diversi e diverse responsabilità ma possono anche gravare sulla stessa persona, nel caso di macchine auto-costruite o nel caso di insiemi di macchine con funzionamento solidale e logica unica assemblate direttamente dall'utilizzatore: in tale caso la stessa figura assume il ruolo, le responsabilità e le posizioni di garanzia sia del Datore di lavoro che del Fabbricante



Grazie per l'attenzione

*Pierpaolo Neri*